

Estratto esecutivo
inviato il..... a:

- Proc. gen.
- Proc. Rep. Trib.



REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano

Il giorno 18 del mese di novembre dell'anno 2010

LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
SEZIONE 1^ PENALE

così composta

Dott. Eugenio Mauro
Dott. Ada Vitanza
Dott. Bruno Scicchitano

Presidente
Consigliere
Consigliere

CORTE DI APPELLO DI ROMA
Cancelleria Penale
"Ai sensi dell'art. 137 c. 1 della
spec. di org. n. 1/09 si attesta
l'avvenuta pagamento dei diritti
per un importo di € 5,31"

Ha pronunciato in pubblica udienza la seguente

SENTENZA

nel procedimento penale di 2° grado nei confronti di :

1 T. [redacted] R. [redacted] LIBERO PRESENTE
n. a [redacted]
don. [redacted]

Difeso da: avv. Lucio D'Amico U. Germanico 191 Rome presente
avv. Castiglione Toscano di Lelme presente

2 G. [redacted] A. [redacted] LIBERO PRESENTE
n. a [redacted]
don. [redacted]

Difeso da: avv. Lucio D'Amico U. Germanico 191 Rome presente
avv. Castiglione Toscano di Lelme presente

R. [redacted] M. [redacted] - Parte Civile Assente
elettivamente domiciliata presso il difensore AVV. [redacted]

IMPUTATI

V. foglio allegato

APPELLANTE

avverso la sentenza del Tribunale Monocratico di Latina del 01/04/2008 che così statuiva :

art. 530 c 2 cpp assolve G. R. G. T. G. G. G. A. G. A. e S. A. dai reati di cui agli artt. 594 e 612 cp agli stessi ascritti in concorso per non aver commesso il fatto artt. 533 e 535 cpp dichiara T. R. colpevole dei reati di cui agli artt. 594 e 612 cp (commessi il 6/6/00) allo stesso ascritti e ritenuta la continuazione e concesse le attenuanti generiche lo condanna alla pena di euro 350,00 di multa. artt. 533 e 535 cpp dichiara G. A. colpevole del reato di cui all'art. 612 cp commesso in data il 7/6/00 e concesse le attenuanti generiche lo condanna alla pena di euro 34,00 di multa, pena sospesa per T. R. e G. A.; condanna T. R. e G. A. in solido al pagamento delle spese processuali e al risarcimento del danno in favore della costituita parte civile che si liquida in euro 3.000,00 nonchè al pagamento

IMPUTATI

Tutti:

596

del reato p. e p. dagli artt. 110 - 612 c.p. per avere in concorso fra loro offeso l'onore di M. [REDACTED] R. [REDACTED] dicendogli "estorsore di volontà.....vai a fare in culo...siete tutti bastardi...avvocato del cazzo...", minacciandolo poi di un ingiusto danno con le parole "vi vengo a prendere uno ad uno...avvocato del cazzo ti prendo a calci nelle palle";

in Latina il 6.6.2000

G. [REDACTED] A. [REDACTED]

del reato p. e p. dall'art. 612 c.p. per avere minacciato un ingiusto danno a M. [REDACTED] R. [REDACTED] dicendogli "ti devi allontanare subito se no succede un macello".

In Latina il 7.6.2000

Con l'intervento del Pubblico Ministero Dott. Paola Pasqualucci

E' altresì presente M. [REDACTED] R. [REDACTED] p.c., assistito e difeso dall'avv. [REDACTED] [REDACTED]

delle spese di costituzione della parte civile che si liquidano in complessivi euro 2.500,00 oltre IVA e C.A.P.

Conclusioni del Procuratore Generale:

Proposizioni di cui: 530 C/PK C/P

Conclusioni della Parte Civile:

Confessione della sentenza Costenni e
del spese

Conclusioni del Responsabile Civile:

Conclusioni della Difesa:

Accoglimento dei motivi di appello

FATTO E DIRITTO

Il 6 giugno 2000 mentre era in corso la veglia funebre per la defunta R. R., si presentava presso la casa, ove vi erano i figli e altri congiunti della morta, il dott. R. M. (avvocato successivamente esercente la professione), accompagnato dai sigg S., R. e M. aderenti alla Congregazione dei Testimoni di Geova, e esibiva un foglio di carta intestato "testamento", con il quale, la defunta aveva dato disposizioni funerarie e chiedeva di annullare il funerale cattolico già programmato per il giorno successivo, sul presupposto che la defunta era appartenente alla loro confessione e che aveva chiesto loro di procedere alle proprie esequie secondo il loro rito.

Secondo quanto esposto nell'atto di querela dal M. circa una ventina di persone si sarebbero avventati contro di lui e lo avrebbero minacciato e insultato con epiteti volgari.

Il giorno successivo, 7.6.2000, presso la camera mortuaria ove i parenti in lutto si preparavano per il funerale, il M. si ripresentava con le medesime richieste e, G. A. lo minacciava profferendo le seguenti testuali parole: " *ti devi allontanare subito se no succede un macello*".

La querela era oggetto di una richiesta di archiviazione da parte della Procura della Repubblica presso il tribunale penale di Latina.

All'esito dell'opposizione della persona offesa, il g.i.p. ordinava formularsi l'imputazione e veniva poi emesso il decreto di citazione dinanzi al Tribunale Penale di Latina nei confronti di T. R. G. R. G. T., G. G. G. A., G. A. e S. A.

Si svolgeva una articolata istruttoria: venivano esaminati, la parte civile costituita M██████, gli imputati e numerosi testi, i quali, a seconda se a difesa degli imputati o della parte civile, prospettavano versioni della vicenda contrapposte.

Con la sentenza descritta in epigrafe, G██████ R██████, G██████ T██████, G██████ G██████, G██████ A██████, G██████ A██████ e S██████ A██████ venivano assolti dai reati di cui agli artt 594 e 612 c.p., per non aver commesso il fatto, mentre T██████ R██████ veniva dichiarato colpevole dei reati di cui agli artt 594 e 612 c.p. commessi il 6.6.2000, e, ritenuta la continuazione e concesse le attenuanti generiche, condannato alla pena di euro 350,00 di multa e G██████ A██████ colpevole del reato di cui all'art 612 c. p., commesso in data 7.6.2000 e, concesse le attenuanti generiche, condannato alla pena di euro 34,00 di multa.

Ad entrambi veniva concesso il beneficio della sospensione condizionale della pena.

T██████ R██████ e G██████ A██████ venivano, inoltre, condannati in solido al pagamento delle spese processuali e al risarcimento del danno in favore della costituita parte civile, liquidato in euro 3.000,00, nonché al pagamento delle spese di costituzione della parte civile, liquidate in complessivi euro 2.500,00, oltre IVA e C.P.A.

Proponeva appello il difensore degli imputati.

Sosteneva la difesa che il M██████ presentatosi insieme agli aderenti alla Congregazione dei Testimoni di Geova, erano stati invitati a dire le loro preghiere funebri, ma a non impedire il funerale con il rito cattolico, fede religiosa che la signora R██████ aveva professato per tutta la sua vita e, comunque, alla quale era certamente vicina al momento della morte, mentre il M██████ e gli altri testimoni di Geova avevano insistito con modalità tanto pressanti da doverli sollecitare ad andarsene.

Asseriva la difesa che il loro allontanamento dalla casa era avvenuto in maniera tranquilla: nessuno li aveva minacciati ed, anzi, un nipote ragazzino che aveva usato toni impropri nei loro confronti era stato prontamente rimproverato.

Segnalava la difesa che il M██████████, il quale in un primo momento aveva lamentato di essere stato insultato da tutti i congiunti contemporaneamente, compresi alcuni che non erano presenti presso la casa, risentito, oltre 7 anni dal fatto, ricordava che, in realtà, gli insulti e le minacce non erano stati proferiti da tutti gli imputati, ma solo da R██████████ T██████████. Con particolare riguardo agli insulti e alle minacce del 6.6.2000 presso la casa della defunta, osservava la difesa che tutti gli imputati avevano negato di avere insultato o minacciato il M██████████ il quale era stato solo invitato ad andarsene quando la sua insistente richiesta di bloccare il funerale era diventata insopportabile e che tutti i testi della difesa avevano confermato di non avere sentito né insulti, né minacce.

La difesa riportava quindi le dichiarazioni rese dal M██████████ il quale in un primo tempo aveva fatto riferimento anche a schiaffi, a insulti e a minacce provenienti da più soggetti per concludere all'udienza del 13 dicembre 2007 che a pronunciare insulti e minacce era stato il T██████████.

Precisava che la versione del M██████████ era stata confermata dai testi da lui adottati e che il giudice aveva ritenuto attendibile la versione fornita dalla persona offesa e dai suoi testi e non quella degli imputati e dei testi della difesa, sul presupposto che i testi della persona offesa fossero a lui estranei, laddove tale affermazione era errata, essendo quei testi portatori di un interesse coincidente con il suo, essendo appartenenti alla Congregazione dei Testimoni di Geova.

La difesa richiamava poi, in sintesi, le deposizioni rese dai testi di parte civile, R. [REDACTED], S. [REDACTED], M. [REDACTED] e della difesa, G. [REDACTED], B. [REDACTED], O. [REDACTED], C. [REDACTED], R. [REDACTED], G. [REDACTED], A. [REDACTED], P. [REDACTED] e chiedeva la riforma della sentenza che aveva condannato dei soggetti che dovevano essere qualificati vittime.

Quale altro motivo, rilevava la difesa che espressioni attribuite al T. [REDACTED] erano inoffensive.

Prospettava come l'evoluzione del linguaggio corrente avesse (purtroppo) determinato il fatto che espressioni potenzialmente volgari o ingiuriose avessero assunto una connotazione di normalità, perdendo la astratta capacità lesiva che poteva essere loro riconosciuta in altro contesto temporale e culturale. Le cd. parolacce non erano più considerate espressione di disvalore o di dileggio, ed erano, ormai usate per esprimere disappunto, fastidio e, spesso, solo per intercalare un discorso, sicché ancorché il destinatario di tali espressioni si potesse infastidire, esse non avevano rilevanza penale.

Concludeva, sul punto, che le espressioni attribuite al T. [REDACTED] dallo stesso negate e ricostruite dai testi in termini difformi gli uni dagli altri, erano prive di offensività.

Con riguardo alla condotta tenuta da G. [REDACTED] A. [REDACTED] sosteneva che il reato di minaccia era insussistente.

La difesa - dopo avere premesso che il G. [REDACTED] presente presso la camera mortuaria la mattina del 7 giugno 2000, vedendo avvicinarsi il M. [REDACTED] in compagnia della moglie, lo avrebbe, secondo la parte civile, minacciato con le seguenti testuali parole: *"ti devi allontanare subito se no succede un macello* - richiamava la deposizione della teste O. [REDACTED] la quale aveva riferito di non avere udito il G. [REDACTED] pronunciare detta frase, ma che la visita del M. [REDACTED] e della moglie aveva fatto loro "gelare il sangue", in quanto la presenza di persone che intendevano bloccare un

funerale e che turbavano il loro dolore era una cosa che li "indispettiva", per cui li avevano invitati ad andare via, più di una volta, e che i poliziotti che li avevano accompagnati, avendo capito la situazione, li avevano fatti allontanare.

La difesa riportava anche la deposizione della teste della difesa D [REDACTED] G [REDACTED], la quale aveva riferito di non avere udito la frase pronunciata dal G [REDACTED] e aveva descritto il clima e l'atteggiamento "provocatorio" delle persone che erano andate a disturbare la cerimonia funebre e che erano stati invitati ad allontanarsi e a "lasciarli in pace a piangere la madre morta"; ed, inoltre, quella dell'Ispettore A [REDACTED] R [REDACTED], il quale aveva riferito di avere udito la frase "ti devi allontanare, altrimenti succede un casino".

La difesa "per completezza", ricordava che la teste M [REDACTED] moglie del M [REDACTED], aveva riferito di avere sentito presso la camera mortuaria G [REDACTED] A [REDACTED] rivolgere al marito minacce ed insulti molto pesanti.

La difesa censurava la sentenza nella parte in cui motivava : *"ritiene il tribunale che tale espressione abbia una chiara valenza intimidatoria, sia per l'accezione letterale della stessa, alludendo il prospettato macello ad una reazione violenta e cruenta, ove il M [REDACTED] non avesse desistito dal proposito di far valere il testamento della defunta, sia anche per il contesto spazio — temporale in cui è stata proferita, ossia mentre G [REDACTED] A [REDACTED] veniva trattenuto da altro soggetto (che il M [REDACTED] non è stato in grado di identificare) mimava con gesti inequivoci ciò che sarebbe accaduto e dopo che appena il giorno precedente lo stesso M [REDACTED] era stato minacciato ed offeso dal T [REDACTED] per il medesimo motivo".*

Osservava la difesa che la condotta del G [REDACTED], secondo il primo giudice, acquistava valenza minacciosa per effetto della

contemporanea condotta di altro soggetto, mai identificato, che avrebbe affiancato il G [REDACTED] mimando gesti inequivoci. Precisava la difesa che il soggetto sconosciuto non era mai emerso processualmente: e che seppure fosse mai esistito, non si comprendeva la ragione per la quale G [REDACTED] A [REDACTED] avrebbe dovuto rispondere dei gesti minacciosi di questi, senza alcuna contestazione di concorso fra le loro condotte.

Aggiungeva che analogamente, la frase del G [REDACTED] era stata ritenuta minacciosa dalla sentenza, alla luce della condotta tenuta dal T [REDACTED] R [REDACTED] il giorno precedente, senza che neppure in questo caso fosse stato ipotizzato un concorso.

Con riguardo all'accezione letterale della frase pronunciata da G [REDACTED] A [REDACTED] (il quale aveva dichiarato di non ricordare di averla proferita, ma di non poterlo escludere), la difesa richiamava la giurisprudenza in tema del delitto di minaccia, per evidenziare come la frase attribuita al G [REDACTED] rappresentava chiaramente un invito al M [REDACTED], presentatosi all'ingresso della camera mortuaria nel momento delicatissimo del distacco fra la signora R [REDACTED] ed i suoi congiunti, ad andare via senza fare altre questioni.

Precisava che l'espressione "*qui succede un macello*" era generica e costituiva una modalità espressiva comune, idonea a descrivere situazioni di confusione, di contrasto, di disordine, di imbarazzo, priva di "specificità minacciosa".

Concludeva, pertanto, chiedendo l'assoluzione per insussistenza del delitto di minaccia.

Quale altro motivo, deduceva la erroneità della sentenza per la mancata applicazione dell'attenuante della provocazione.

Osservava la difesa che gli imputati nel giorno del lutto erano stati oggetto di una palese azione di disturbo da parte della persona offesa, che aveva tentato di impedire lo svolgimento delle

esequie sulla base di un documento del tutto privo di qualsiasi valore giuridico.

La difesa censurava la sentenza che sul punto aveva così motivato : *“deve escludersi che ricorra nel caso di specie l'attenuante della provocazione, atteso che non può riconoscersi alcuna connotazione provocatoria alla condotta del M██████████, il quale, ben potendo immediatamente azionare (a prescindere dagli esiti) il testamento di cui aveva il possesso (avvalendosi dello ius postulandi della moglie già avvocato con cui condivideva lo studio) ha invece preferito cercare una soluzione condivisa con i familiari della defunta, recandosi immediatamente dagli stessi (non potendo scegliere un frangente diverso da quello della veglia funebre, stante l'imminenza dei funerali).”*

Osservava la difesa che il M██████████ era ben consapevole del fatto che il documento (impropriamente definito testamento) era del tutto privo di valore giuridico, in quanto non era possibile un eventuale ricorso ex art. 700 c.p.c, per cui l'unica concreta alternativa di adempiere al mandato ricevuto dalla Congregazione dei Testimoni di Geova era proprio quella di recarsi presso la casa della defunta, tentando di indurre i parenti a cedere alle sue richieste.

Aggiungeva la difesa che era improprio il riferimento in motivazione alla possibilità del M██████████- praticante procuratore privo dello ius postulandi — di avvalersi dello ius postulandi della moglie per richiedere un provvedimento urgente, atteso che i testimoni di Geova non avevano alcun rapporto con la moglie del M██████████ né l'avevano scelta come loro difensore.

La difesa chiedeva, quindi, di valutare se la condotta di una persona che si rechi presso una casa in lutto e vi si trattenga chiedendo insistentemente e ripetutamente di bloccare il funerale cattolico già fissato, in forza di un foglio di carta, privo di

qualsiasi valore giuridico e non azionabile giudizialmente, integrasse o no l'esimente della provocazione.

Anche con riguardo alla condotta del G. la difesa si lamentava che non fosse stata applicata la provocazione e censurava la sentenza che aveva così motivato: *"anche nel caso di specie deve escludersi la sussistenza dell'attenuante della provocazione, non potendo attribuirsi alcuna valenza provocatoria alla condotta del M. il quale, privato dell'originale del documento necessario per agire giudizialmente e stante l'imminenza della celebrazione dei funerali della R., non aveva altra possibilità che recarsi nel luogo (presso la camera mortuaria) dove si trovavano i familiari della defunta, per ottenere la restituzione del testamento dovendo ritenersi provato che (come sostenuto dal M. e dai suoi accompagnatori) esso gli fosse stato effettivamente sottratto dal T. all'evidente fine di impedirgli di azionarlo prima dei funerali della R. (e se non fosse stato spontaneamente lasciato in visione ai familiari), atteso che altrimenti non vi sarebbe stato motivo per non restituire l'atto immediatamente e per procrastinarne invece la restituzione a celebrazione dei funerali avvenuta".* Osservava la difesa che il dattiloscritto denominato testamento non corrispondeva ad alcuna tipologia riconosciuta e tutelata dal legislatore e che, pertanto, era certo che nessun giudice, sulla base di quel foglio di carta avrebbe sospeso il funerale cattolico, per cui l'impianto di quel passaggio della motivazione, ove si affermava che l'arbitraria sottrazione del testamento lo privava di uno strumento giuridico non era condivisibile, in quanto la p.c. M. non si era recata presso la camera mortuaria per recuperare un documento, privo di qualsiasi valenza processuale (



e di ciò egli era perfettamente consapevole, stante il suo titolo di studio), ma per impedire il funerale secondo il rito cattolico.

Fissato il giudizio di appello, all'udienza del 22.9.2009 il processo veniva rinviato per il mancato avviso ad uno dei difensori. All'udienza del 4 maggio 2010 la Corte disponeva la correzione della intestazione della sentenza di primo grado essendo stata omessa la contestazione del reato di cui all'art. 594 c.p.. Gli imputati presenti dichiaravano di rinunciare alla prescrizione e il processo veniva rinviato all'odierna udienza.

Veniva svolta la relazione del giudice delegato e il P.G. e i difensori, rispettivamente della parte civile e degli imputati, concludevano come da verbale .

La sentenza impugnata deve essere riformata, apparendo l'appello degli imputati, sopra diffusamente riportato, fondato, ancorché i dettagli descritti dalla difesa poco rilevano.

La difesa ha evidenziato, per esempio, che il M. [REDACTED] aveva dichiarato di essere stato insultato da una ventina di persone e di avere riportato anche schiaffi, poi insultato da sette, poi dal solo T. [REDACTED]; il teste S. [REDACTED] che aveva sentito gli insulti provenire da quindici, venti persone e, in particolare da uno o due, e aveva escluso schiaffi o percosse; il M. [REDACTED] in contrasto con le dichiarazioni rese alla Questura di Latina nell'immediatezza del fatto, aveva ricordato venti persone, poi il solo T. [REDACTED] e un ragazzino autore di una parolaccia; i testi della difesa, invece, avevano riferito di minacce, di cui la parte civile era autore e non vittima, e avevano escluso insulti, minacce e percosse.

Quel che giova, invece, sottolineare é che il "testamento" in possesso della Congregazione dei Testimoni di Geova , con il quale R. [REDACTED] R. [REDACTED] disponeva che non fosse celebrato il suo funerale secondo il rito cattolico, non era olografo, non conteneva

disposizioni patrimoniali e risaliva addirittura al 1996, mentre il decesso é avvenuto in data 6.6.2000.

Dalla stessa deposizione del M. [REDACTED] si apprende, infatti, che il testamento era anomalo, non era sottoscritto e risaliva al 1996, ossia a quattro anni prima.

Se queste sono le premesse, il comportamento dei familiari della defunta, i quali si sono limitati a "ingiuriare" M. [REDACTED] R. [REDACTED], evidenziando che quel testamento non valeva nulla e invitando il M. [REDACTED] e i suoi accompagnatori, sia pure in malo modo, affinché non disturbassero la cerimonia funebre appare più che "giustificato".

Il processo, nonostante l'impegno profuso dalle parti, le quali hanno ingigantito i fatti, probabilmente per una sorta di "intolleranza religiosa" ha ad oggetto semplicemente delle ingiurie.

Occorre subito sgombrare il campo dalle minacce (per le quali, peraltro, non è prevista la esimente della provocazione) in quanto irrilevanti penalmente, atteso che le espressioni "avvocato del cazzo ti prendo a calci nelle palle ...ti faccio un culo così", sono solo espressioni offensive, volgari, ma prive, come appare evidente, di efficacia intimidatoria.

Le minacce appaiono, infatti, generiche e prive di concretezza.

Non può, poi, essere trascurata la circostanza che il M. [REDACTED] e la moglie si sono presentati presso la camera mortuaria dell'Ospedale anche il 7.6.2000, per recuperare il " testamento" rimasto in possesso del T. [REDACTED] e, quindi, con la " minaccia" di fare saltare la celebrazione dei funerali secondo il rito cattolico.

Nella fattispecie, vi è agli atti una dichiarazione di scuse a firma G. [REDACTED] A. [REDACTED], G. [REDACTED] A. [REDACTED], T. [REDACTED] R. [REDACTED] e S. [REDACTED] A. [REDACTED]. Nonostante la lettera di scuse la parte offesa non ha

rimesso la querela e ciò chiaramente fa comprendere le diverse personalità e il contesto in cui si sono svolti i fatti.

Anche con riguardo alla espressione usata dal G. [REDACTED] " ti devi allontanare se no succede un macello" - poco rileva se abbia detto un macello o un casino - è evidente che il G. [REDACTED] non fa alcun riferimento a condotte specifiche, ma ipotizza la possibilità di una evoluzione negativa della vicenda.

Non vi è dubbio che vi sono delle regole, delle norme penali e etiche, ma è vero anche che occorre calarsi nella realtà.

E la realtà è, nella specie, che durante la veglia funebre, persone estranee si sono presentate alla famiglia della defunta con un anomalo testamento, pretendendo di bloccare un funerale con il rito cattolico.

E' evidente (e in ogni caso, non risulta dagli atti) che nessuna volontà era stata manifestata dalla defunta nella sua vita relativamente al rito funebre da celebrare, sicché del tutto "ingiusta" appare la pretesa della persona offesa, con la conseguenza che di fronte all'atteggiamento dei parenti della defunta, nessun diritto aveva la Congregazione dei Testimoni di Geova di imporre il loro credo sul presupposto di un vecchio documento, di cui i familiari della R. [REDACTED], prima del funerale, non avevano alcuna conoscenza.

Con riguardo al reato di ingiurie, infatti, è evidente la scriminante della provocazione.

Come è noto, secondo la Suprema Corte " per l'applicabilità dell'esimente della provocazione occorre che la reazione sia conseguenza di un fatto che, per intrinseca illegittimità o per contrarietà alle norme del vivere civile, abbia in sé la potenzialità di suscitare un ingiustificato turbamento nell'animo dell'agente..."

Reputa, quindi, la Corte di assolvere T [redacted] R [redacted] e G [redacted] A [redacted], dal reato di minaccia loro rispettivamente ascritto perché il fatto non sussiste e il T [redacted] dal reato di ingiuria perché non punibile ai sensi dell'art. 599 secondo comma c.p..
Si indica il termine di giorni 40 per il deposito della motivazione

P.Q.M.

Visto l'art. 605 c.p.p. in riforma della sentenza del Tribunale di Latina in data 1.4.2008, appellata da T [redacted] R [redacted] e G [redacted] A [redacted], assolve il T [redacted] dal reato di minaccia perché il fatto non sussiste e dal reato di ingiuria perché non punibile ai sensi dell'art. 599 secondo comma c.p. e il G [redacted] dal reato di minaccia a lui ascritto perché il fatto non sussiste.

Indica il termine di giorni 40 per il deposito della motivazione.

Roma 18.11.2010

Il consigliere relatore

Ada Vitarelli

Il Presidente



Ufficio di Segreteria
13.12.2010
Il Segretario

